



FOGLIO INFORMATIVO

CREDITI DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCO EMILIANO ROMAGNOLO S.p.A. in a.s.

Via Farini, 17 – 40124 Bologna

Tel.: 051 4135503-504 – Fax: 051 4135533

Indirizzo di posta elettronica: berbanca@berbanca.it - Sito Internet: www.berbanca.it

Numero d'iscrizione all'Albo della Banca d'Italia: 5437

Nel caso di offerta fuori sede nome, indirizzo, telefono, email del soggetto che entra in contatto con il cliente

.....

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	
Commissione su base annua	max. 2,5% - min. € 100,00
Commissione d'urgenza (una tantum)	€ 100,00
Diritti di segreteria	€ 38,00

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Ber Banca - Via Farini, 17 - 40124 Bologna, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla banca.

LEGENDA

Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

DISPOSIZIONI COMUNI

Impegni del Cliente

Il Cliente è tenuto a versare in via anticipata le commissioni, ogni altra eventuale spesa, ed a rifondere, a semplice richiesta scritta della Banca, con la maggiorazione pattuita, ogni somma sborsata dalla Banca medesima in dipendenza della garanzia prestata, od oneri fiscali attinenti ad essa, tenendo altresì la Banca manlevata ed indenne da ogni responsabilità che potesse esserle contestata in relazione alla garanzia. Il Cliente rinuncia fin d'ora ad ogni opposizione, eccezione e riserva qualora la Banca si trovasse a dover agire, per la tutela dei propri diritti, nei confronti di chiunque tenuto ed in relazione alla garanzia prestata.

Compensazione

La Banca ha facoltà di compensare ogni suo credito, anche non liquido, da qualsiasi titolo nascente nei confronti del Cliente con i crediti o valori di pertinenza del Cliente in essere presso la Banca, dandogliene prontamente notizia.

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

La banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e normative previste dal presente contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone a quest'ultimo comunicazione mediante " Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 385/93 (TUB) e successive modifiche e integrazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, saldando ogni suo debito nei confronti della Banca, senza penalità. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il cliente e la Banca in relazione al presente contratto è competente il Foro:

- in cui ha sede legale la Banca se il cliente opera per scopi attinenti alla propria attività imprenditoriale/professionale;
- di residenza o di domicilio eletto del cliente se egli opera in qualità di privato consumatore.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CASO DI RILASCIO DI IMPEGNI DI FIRMA

Obblighi di rimborso

Il Cliente prende atto ed accetta che il pagamento che venga richiesto alla Banca a termini della garanzia dalla s tessa rilasciata a terzi non potrà essere impedito o ritardato da qualsivoglia opposizione fatta dal Cliente o da terzi. Il Cliente è pertanto obbligato a rimborsare indilazionatamente alla Banca, a semplice richiesta, il relativo esborso, con rinuncia a qualsiasi eccezione, fermo il diritto del Cliente di agire, ma solo dopo aver integralmente rimborsato la Banca, nei confronti di qualunque soggetto verso il quale abbia diritto alla ripetizione di quanto eventualmente indebitamente pagato.

L'obbligo di rimborso sussiste anche, con particolare riferimento alle garanzie a favore dell'estero, per il caso in cui il pagamento dovesse essere richiesto o dovesse avvenire oltre il termine di validità della garanzia.

Tali obblighi permangono sino a che la garanzia non sarà restituita alla Banca , ovvero non sarà ad essa pervenuta una definitiva dichiarazione liberatoria.

In caso di esborso di somme da parte della Banca in dipendenza della garanzia prestata, il Cliente è tenuto a corrispondere, per il periodo intercorrente tra il momento dell'esborso e quello in cui avverrà la totale restituzione della somma, la commissione prevista contrattualmente.

Restituzione della garanzia e pagamento

Il Cliente, entro venti giorni dalla data della lettera raccomandata di richiamo, è tenuto a far ottenere alla Banca la restituzione della garanzia o l'equivalente dichiarazione liberatoria, ovvero a prestare altra idonea garanzia, ivi compreso il versamento alla Banca di una somma pari all'impegno della Banca stessa con i relativi accessori, fermo restando che, qualora il Cliente non dia attuazione ad una qualsiasi delle predette ipotesi nel citato termine di venti giorni, con la sottoscrizione della presente rilascia sin d'ora autorizzazione alla Banca ad addebitare, alla scadenza del medesimo termine, sul proprio conto corrente, ed anche allo scoperto e senza che ciò possa determinare novazione delle obbligazioni assunte con la presente, la corrispondente somma.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CASO DI RILASCIO DI IMPEGNI DI FIRMA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2005 N. 122 (in aggiunta a quanto previsto nella parte precedente)

Impegni del Cliente

Il Cliente si impegna a trasmettere alla Banca, entro cinque giorni dalla formalizzazione (qualora successiva), copia integrale dell'atto garantito nonché di qualunque successivo atto di modifica di quest'ultimo, nell'ipotesi in cui la Banca, avendo accettato tali modifiche, abbia integrato la garanzia originariamente rilasciata.

Nell'ipotesi in cui la Banca accerti il mancato rispetto di uno qualsiasi di questi obblighi, la Banca fisserà un nuovo termine per il suo adempimento e, nell'ipotesi in cui sia decorso inutilmente anche questo termine, sarà autorizzata ad addebitare sul conto corrente del Cliente, ed anche allo scoperto e senza che ciò possa comportare novazione dell'obbligazione assunta, la somma corrispondente all'impegno della Banca.

Manleva

Il Cliente si assume la piena responsabilità, con ampia manleva nei confronti della Banca, che il testo che viene allegato alla presente contiene tutti gli elementi necessari alla formalizzazione dell'impegno stesso e che detti elementi saranno inseriti in modo identico nello stipulando atto da garantirsi con lo stesso impegno di firma.

Il Cliente assume inoltre l'impegno, qualora – d'accordo con il beneficiario della garanzia – dovesse addivenire alla modifica anche di uno solo degli elementi contenuti nel testo allegato alla presente, di portare tali intendimenti a conoscenza della Banca con congruo anticipo rispetto alla loro formalizzazione contrattuale affinché, qualora dette modifiche siano accettate dalla Banca, vengano recepite in un atto modificativo della garanzia già rilasciata, previa formalizzazione di ogni eventuale atto integrativo del presente.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CASO DI COSTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE

Deposito Provvisorio

In caso di costituzione di deposito cauzionale provvisorio, il Cliente si impegna di richiedere alla Banca, in seguito ad aggiudicazione della gara, di sostituirlo con altro definitivo e di provvedere alla nuova costituzione con altri titoli o valori di proprietà della Banca stessa entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Impegni del Cliente

Il Cliente è tenuto a procurare la restituzione alla Banca dei valori depositati a cauzione nel termine massimo di 20 giorni dalla data della lettera raccomandata di richiamo ricevuta dalla Banca medesima; nonché a versare, a semplice richiesta, gli interessi maturati sul deposito cauzionale e, in via anticipata, le commissioni previste nel presente contratto ed ogni altra spesa inerente.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CASO DI ATTESTAZIONE DI CAPACITA' FINANZIARIA DELL'AUTOTRASPORTATORE AI SENSI DEL D. LGS N. 395 DEL 22/12/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E DEL D.M. N. 161 DEL 28/04/2005

Impegni del Cliente

Il Cliente si impegna a tenere manlevata ed indenne la Banca da ogni conseguenza diretta od indiretta che potesse derivare dall'emissione dell'Attestazione, anche rifondendola, a semplice richiesta, di ogni somma che a qualsiasi titolo dovesse essere sborsata in dipendenza o comunque in connessione con l'Attestazione, rinunciando ad ogni e qualsiasi eccezione opponibile.



Facoltà della Banca di variare le condizioni economiche

La Banca si riserva la facoltà di variare le condizioni economiche applicate rispettando in caso di variazione sfavorevole al Cliente le disposizioni normative in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali di cui al D. Lgs . 1/9/93 n. 385 e relative disposizioni di attuazione.

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Banca ed il Cliente in dipendenza del presente contratto il Foro competente è quello in cui ha la sede legale la Banca, salve le competenze inderogabili per i procedimenti speciali, cautelari, di urgenza ed esecutivi.

Il Cliente

Data..... Firma/e.....
.....
.....

Firma Addetto Banca